



italgas

OSSERVAZIONI  
AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
DEL 3 NOVEMBRE 2011

*“Possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei  
gruppi di misura previsti dall'allegato A alla deliberazione  
dell'Autorità ARG/gas 155/08”*

**5 dicembre 2011**

## 1. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Il presente documento illustra le osservazioni ed integrazioni formulate da Italgas al documento di consultazione *“Possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dall'allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 155/08”* (di seguito: DCO 40/11) pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 3 novembre 2011.

Vengono di seguito evidenziate le principali considerazioni rimandando alle successive sezioni l'analisi puntuale di ciascun punto di discussione.

Relativamente alla proposta dell'Autorità di rimodulazione del piano temporale di installazione dei contatori elettronici di cui alla delibera ARG/gas 155/08 si ritiene che le scadenze ipotizzate per i GdM over G16, pur rappresentando obiettivi sfidanti per le imprese di distribuzione, siano tuttavia perseguibili. Per contro non si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di considerare il 2013 come “anno a regime” per i misuratori di classe G4 e G6. Si ritiene infatti che a tale data non sarà ancora disponibile un'offerta di GdM con la tecnologia richiesta e a prezzi tali da consentire alle imprese di distribuzione di ottemperare agli obblighi della delibera ARG/gas 155/08. Si consideri, inoltre, che gli esiti delle sperimentazioni proposte dall'Autorità, anche qualora fossero circoscritte al solo settore gas, sarebbero, presumibilmente, disponibili nel corso del 2013. Si ritiene, pertanto, che l'anno a regime possa essere individuato nel 2015-2016. A partire dall'anno di regime dovrebbero essere previsti ulteriori 7-8 anni per la messa in servizio dell'80% del parco dei misuratori di classe G4 e G6. Ciò consentirebbe di avere un profilo temporale dei programmi di approvvigionamento installazione e messa in servizio degli apparati più regolare. In sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi di installazione dei GdM teleletti, è necessario tenere conto della variazione del parco contatori rispetto all'anno di riferimento fissato dall'Autorità e degli eventuali impedimenti all'installazione (impossibilità di accedere al pdr,

rifiuto da parte del cliente finale, morosità, contestazione dei consumi con azioni legali in corso, etc).

Relativamente alla possibilità di utilizzare sistemi di telelettura/telegestione di tipo "multiservizio" e cioè congiunti tra il settore gas ed il settore elettrico ed eventualmente aperto ad altri servizi si ritiene che tale soluzione risulti estremamente complessa richiedendo, dal punto di vista tecnico, una revisione del piano di implementazione anche a causa del posizionamento non prossimo dei vari apparati di misura/trasmissione. Nel caso in cui l'Autorità volesse perseguire comunque la sperimentazione delle modalità "multiservizio", si ritiene opportuno sospendere integralmente il piano di implementazione della delibera ARG/gas 155/08 fino al completamento e valutazione dei risultati della suddetta sperimentazione. Diversamente potrebbe verificarsi che le installazioni dei GdM già effettuate possano risultare obsolete o non teleleggibili non disponendo delle funzionalità eventualmente richieste dalle nuove architetture.

Con riferimento al riconoscimento dei costi di investimento si comprende la volontà dell'Autorità di introdurre metodologie a costi standard con l'obiettivo di efficientare il servizio. Tuttavia si ritiene che l'adozione di tali metodologie sia di difficile applicazione in una fase iniziale in cui non sono ancora noti i costi delle soluzioni tecnologiche ed organizzative che le imprese possono adottare. In tale fase l'adozione di costi standard rischierebbe di riconoscere impropri premi/penalizzazioni alle imprese mancando l'obiettivo primario alla base del riconoscimento parametrico dei costi che è quello di garantire uno sviluppo economico ed efficiente del servizio. Considerato lo stadio iniziale in cui si trova il settore ed il livello significativo degli investimenti da realizzare, si ritiene pertanto che il riconoscimento tariffario debba avvenire sulla base dei costi di investimento effettivamente sostenuti così come risultano dai bilanci certificati delle imprese di distribuzione. In ogni caso, i valori dei costi standard esposti nelle tabelle del DCO 40/11, risultano sensibilmente inferiori ai costi finora



sostenuti con riferimento ai GdM tradizionali. Ad oggi infatti non sono disponibili GdM ibridi e non esistono indicazioni attendibili sui relativi costi

Al fine di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese, si ritiene infine necessario che il quadro regolatorio venga definito in maniera da assicurare all'impresa di distribuzione il riconoscimento delle quote di ammortamento residue dei misuratori da sostituire. Nel caso di diluizione del riconoscimento di tali ammontari su più anni si ritiene che, oltre alle quote di ammortamento residue, alle imprese di distribuzione debba essere riconosciuta anche la remunerazione del capitale investito.

## 2. Valutazioni preliminari rispetto alle criticità evidenziate

Spunto di consultazione Q1:

*Si concorda con le valutazioni preliminari rispetto alle principali criticità evidenziate con riferimento ai gruppi di misura? Descrivere eventuali ulteriori criticità.*

La disponibilità sul mercato dei contatori G4 e G6 conformi ai requisiti della delibera ARG/gas 155/08 si ritiene che debba essere accertata unicamente sulla base delle certificazioni MID finora acquisite dai produttori e non dalle loro dichiarazioni sebbene tale certificazione sia solo condizione necessaria (esistenza del prodotto) e non sufficiente a dimostrare capacità produttive adeguate per soddisfare la domanda del settore. A tal proposito, risulta che, ad oggi, per i contatori G4 e G6 conformi ai requisiti della delibera ARG/gas 155/08, solo due fornitori (uno con un contatore a membrana ed uno massico) hanno la documentazione completa di certificazione MID acquisita. Relativamente all'ipotesi di prediligere la tecnologia massica o a ultrasuoni si segnala che, allo stato, non vi sono elementi tali da consentire di esprimere una preferenza per una tecnologia piuttosto che un'altra.

Spunto di consultazione Q2:

*Si concorda con la valutazioni preliminari rispetto alle principali criticità evidenziate con riferimento ai sistemi di telegestione? Descrivere eventuali ulteriori criticità.*

Si rimanda a quanto espresso nelle considerazioni di sintesi.

**Spunto di consultazione Q3:**

*Si concorda con le ipotesi adottate con riferimento ai requisiti minimi funzionali? Argomentare eventuali posizioni diverse.*

Per i misuratori smart destinati al mass market, si ritiene necessario che vengano sviluppati gli aspetti regolatori in merito alla gestione dell'elettrovalvola telegestibile da remoto a prescindere dal tipo di utilizzo (commerciale o non) nonché gli aspetti inerenti la responsabilità del distributore in termini di sicurezza.

Relativamente al consumo delle batterie, non si ritiene condivisibile che l'utilizzo da remoto dell'elettrovalvola per funzionalità di frequenza limitata (distacco in caso di morosità) non abbia influenza sulla vita utile delle batterie. Infatti, poiché la comunicazione del GdM si attiva solo unilateralmente (da GdM verso SAC) a frequenze stabilite, al fine di salvaguardare gli attuali SLA (Service Level Agreement) dell'utenza, il GdM dovrebbe comunicare con frequenze superiori a quelle previste per la sola attività di lettura, con conseguente impatto sulla vita utile delle batterie.

**Spunto di consultazione Q4:**

*Esprimere le proprie valutazioni sulla possibilità di utilizzare sistemi di gestione dati multiservizio per la telelettura.*

Si rimanda a quanto espresso nelle considerazioni di sintesi.



### 3. Proposte per lo sviluppo della regolazione

Spunto di consultazione Q5:

*Si concorda con i costi standard proposti? Portare evidenza di eventuali ipotesi di standard diversi.*

Fermo restando quanto riportato nelle considerazioni di sintesi si segnala che i costi standard delle tabelle 8, 9 e 11 del DCO 40/11 relativi a GdM over G6 risultano sensibilmente inferiori a quelli finora sostenuti dall'Italgas con riferimento a GdM tradizionali; infatti ad oggi sul mercato non sono disponibili GdM ibridi e non esistono indicazioni attendibili sui relativi costi. Qualora l'Autorità decidesse comunque di riconoscere i costi di investimento su base parametrica, si ritiene necessario prevedere la definizione di valori anche per i calibri superiori al G160 (quali G250, G400, G650, G1000, G1600, G2500, G4000). Al fine di determinare costi standard maggiormente cost reflective si ritiene che tali valori dovrebbero essere supportati da un'indagine conoscitiva effettuata presso gli operatori al fine di garantire la massima coerenza tra costi standard e costi effettivi. Per quanto riguarda i costi standard della tabella 12 del DCO 40/11 relativi a GdM G4 e G6 si ritiene che, ad oggi, non vi siano elementi oggettivi per determinarne i valori. Da ultimo si segnala che l'anomala dinamica dei costi standard riportati nelle tabelle del DCO 40/11 conferma la mancanza di un costo efficiente di riferimento nella fase iniziale di sviluppo dei nuovi apparati di misura. Si ritiene pertanto che il riconoscimento tariffario debba avvenire sulla base dei costi di investimento effettivamente sostenuti così come risultano dai bilanci certificati delle imprese di distribuzione.

**Spunto di consultazione Q6:**

*Si concorda con la proposta di introdurre un incentivo economico all'adozione di comportamenti efficienti senza contestualmente modificare gli obblighi introdotti con la delibera ARG/gas 155/08? Argomentare.*

In linea di principio la proposta di introdurre uno strumento di premi/penali si ritiene condivisibile. Tuttavia il meccanismo proposto, adottando costi standard sostanzialmente inferiori a quelli effettivi, prevederebbe solo penalizzazioni, maggiori o minori in funzione dell'anno in cui l'impresa realizza gli interventi. Solo nel caso in cui i costi standard fossero superiori ai costi effettivi, all'impresa di distribuzione sarebbe riconosciuto un premio.

**Spunto di consultazione Q7:**

*Si concorda con l'ipotesi di identificazione dell'"anno a regime" proposta? Indicare e giustificare eventuali diverse proposte.*

L'identificazione dell'anno a regime come l'anno in cui siano disponibili sul mercato volumi sufficienti di GdM per consentire alle imprese di distribuzione di ottemperare agli obblighi della delibera ARG/gas 155/08 è condivisibile. Non si ritiene però condivisibile la proposta dell'Autorità di considerare il 2013 come "anno a regime" per i misuratori di classe G4 e G6. Si ritiene infatti che a tale data non sarà ancora disponibile un'offerta di GdM con la tecnologia richiesta e a prezzi tali da consentire alle imprese di distribuzione di ottemperare agli obblighi della delibera ARG/gas 155/08. Si consideri, inoltre, che gli esiti delle sperimentazioni proposte dall'Autorità, anche qualora fossero circoscritte al solo settore gas, sarebbero, presumibilmente, disponibili nel corso del 2013. Si ritiene, pertanto, che l'anno a regime possa essere individuato nel 2015-2016. A partire dall'anno di regime dovrebbero essere previsti ulteriori 7-8 anni per la messa in servizio dell'80% del parco dei misuratori di classe G4 e G6. Ciò consentirebbe di avere un profilo temporale dei programmi di approvvigionamento installazione e messa in servizio degli apparati più regolare.



Spunto di consultazione Q8:

*Si concorda con la previsione di immediato passaggio ai costi standard e con la metodologia indicata per la loro determinazione? Argomentare alla luce degli obiettivi di incentivazione sottostanti un'eventuale proposta alternativa, supportandola con adeguata documentazione.*

La previsione di immediato passaggio ai costi standard non si ritiene condivisibile. In considerazione delle incertezze su tecnologie e costi, si ritiene che alle imprese debbano essere riconosciuti i costi di investimento effettivamente sostenuti così come risultano dai bilanci certificati delle imprese di distribuzione. L'eventuale adozione di costi standard dovrebbe essere rimandata al raggiungimento di una fase a regime nel corso della quale l'Autorità potrebbe verificare l'efficienza e l'economicità del servizio svolto, individuare la soluzione tecnico-organizzativa più idonea per svolgere questa attività e definire costi efficienti per il sistema.

Spunto di consultazione Q9:

*Si concorda con l'introduzione di un meccanismo di profit e loss sharing?*

Fermo restando quanto espresso nelle considerazioni di sintesi circa l'opportunità di introdurre costi standard, considerata l'incertezza su tecnologie e costi, si ritiene che non vi siano le condizioni per l'introduzione di meccanismi di profit/loss sharing.

Spunto di consultazione Q10:

*Si concorda con l'ipotesi di rimodulare le scadenze introdotte dalla deliberazione ARG/gas 155/08 per i gruppi di misura G4 e G6 destinati alla clientela residenziale?*

L'ipotesi di rimodulare le scadenze dei contatori mass market è, in linea di principio, condivisibile ma, come già espresso nelle considerazioni di sintesi

e nel precedente punto di discussione Q.7, le date proposte non sono condivisibili.

Spunto di consultazione Q11:

*Si concorda con il mantenimento degli obblighi relativi ai requisiti minimi riguardanti il gruppo di misura all'atto della sostituzione?*

La proposta dell'Autorità di mantenere gli obblighi relativi ai requisiti minimi riguardanti il GdM all'atto della sostituzione è condivisibile.

Spunto di consultazione Q12:

*Si concorda con l'ipotesi di stabilire un piano graduale di adempimento alle disposizioni della legge 99/09 che prevede la sostituzione all'atto della scadenza della vita utile prevista dalla RTDG?*

Al fine di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese, si ritiene necessario che il quadro regolatorio venga definito in maniera da assicurare all'impresa di distribuzione il riconoscimento delle quote di ammortamento residue dei misuratori da sostituire.

Spunto di consultazione Q13:

*Si concorda con l'ipotesi di consentire sperimentazioni locali, singolarmente valutate?*

Spunto di consultazione Q14:

*Si concorda con l'approccio multi-servizio e multi-tecnologia della sperimentazione?*

Spunto di consultazione Q15:

*Si ritiene che le sperimentazioni possano portare ad una integrazione dei requisiti minimi relativi ai GdM?*

Spunto di consultazione Q16:

*Si ritiene che possa verificarsi il caso in cui, in esito alle sperimentazioni, i GdM elettronici conformi alle direttive telemisura gas nel frattempo già installati possano risultare obsoleti/non teleleggibili?*

**Spunto di consultazione Q17:*****Sviluppare eventuali proposte aggiuntive.***

Fermo restando quanto riportato nelle considerazioni di sintesi e nella risposta allo spunto di consultazione Q4, si ritiene che i costi della sperimentazione debbano essere integralmente riconosciuti. Qualora l'Autorità intendesse procedere comunque nella sperimentazione con approccio multi-servizio e multi-tecnologia, considerato che gli esiti della sperimentazione potrebbero richiedere un'integrazione dei requisiti minimi funzionali di cui alla delibera ARG/gas 155/08 ed una revisione dell'assetto normativo finora redatto dal CIG, si ritiene opportuno sospendere integralmente il piano di implementazione della delibera ARG/gas 155/08 fino al completamento e valutazione dei risultati della suddetta sperimentazione. Diversamente potrebbe verificarsi che le installazioni dei GdM già effettuate possano risultare obsolete o non teleleggibili non disponendo delle funzionalità eventualmente richieste dalle nuove architetture: in tal caso i costi derivanti dalle modifiche richieste dovranno essere integralmente riconosciuti alle imprese di distribuzione.